Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 37**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2283.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, che reca norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione a gassogeno, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

« E' concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione per un periodo di 5 anni agli autoveicoli nuovi appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno, di fabbricazione italiana ».

All'art. 7 è sostituito il seguente:

« Per gli autoveicoli usati adattati per il funzionamento a gassogeno, la potenza tassabile può essere ridotta del 30 per cento, alla condizione che i veicoli siano attrezzati per l'uso a gassogeno nella marcia normale, e siano posti nella materiale impossibilità di funzionare usando solo benzina od altro combustibile liquido ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2284.

Istituzione di un Consorzio pel funzionamento della Stazione zooprofilattica di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 893, che autorizza a dare con altro Regio decreto un proprio assetto alla Stazione zooprofilattica di Roma, già annessa all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Considerata la opportunità di estendere l'azione di detta Stazione al territorio di provincie contermini, dove la industria zootecnica riveste considerevole importanza;

Viste le deliberazioni adottate dal Governatorato di Roma, dalle Amministrazioni provinciali di Roma, Viterbo e Frosinone, e dai Consigli provinciali dell'economia corporativa di Roma, Viterbo e Frosinone, con le quali tali Enti aderiscono alla costituzione di un consorzio pel funzionamento della Stazione zooprofilattica anzidetta, fissando un proprio contributo, e viste le relative approvazioni a norma di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, per ogni effetto di legge, la costituzione di un Consorzio fra il Governatorato di Roma, le Amministrazioni provinciali di Roma, Viterbo, Frosinone e i Consigli provinciali dell'economia corporativa di Roma, Viterbo, Frosinone, allo scopo di provvedere al funzionamento della Stazione zooprofilattica di Roma.

Al Consorzio potranno partecipare altre Amministrazioni provinciali ed altri Consigli provinciali dell'economia corporativa, nonchè altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati con regolari deliberazioni approvate a norma di legge.

Art. 2.

Apposito statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, preciserà le attribuzioni della Stazione zooprofilattica e fisserà le norme di funzionamento del Consorzio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2285.

Rettifica di confine tra i comuni di Cave Auremiane e di Cossana in provincia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che la Commissione per l'impianto del libro ferroviario ha proposto una lieve rettifica del confine tra i comuni di Cave Auremiane e di Cossana allo scopo di rendere possibile l'incorporazione della particella n. 1672 del catasto della frazione Auremo di Sopra nella particella n. 2628 del catasto della frazione Volce Auremiano;

Viste le deliberazioni 14 luglio 1934 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Cossana e 18 agosto 1934 del podestà di Cave Auremiane;

Visto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Trieste con deliberazione 20 luglio 1934, ratificata dal Rettorato il 31 detto mese;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 30 ottobre 1934, si intende nel presente decreto riportato;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Cave Auremiane e di Cossana è rettificato mediante l'aggregazione a quest'ultimo dell'appezzamento di territorio del primo costituente la particella numero 1672 del catasto della frazione Auremo di Sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2286.
Proroga della facoltà di collocare a riposo gli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge il 6 gennaio 1928, n. 1783;
Visto il Nostro decreto 8 maggio 1933, n. 597;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà attribuita al Ministro per gli affari esteri dagli articoli 2 e 3 del decreto 8 maggio 1933, n. 597, di collocare a riposo, di concerto col Ministro per le finanze, entro il 31 dicembre 1934, impiegati del soppresso Commissariato generale della emigrazione, osservate le norme e condizioni in detto decreto prescritte, è prorogata fino al 31 dicembre 1935.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2287.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale degli Angeli in Castroreale.

N. 2287. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale degli Angeli in Castroreale (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2288.
Approvazione del nuovo statuto della Regia accademia delle scienze mediche di Palermo.

N. 2288. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia accademia delle scienze mediche di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2289.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Fabriano.

N. 2289. R. decreto 31 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Fabriano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 43.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1934, n. 434, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 6.785.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 2.750.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 19 del bilancio dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1934-35 e da inscriversi al capitolo aggiunto 111, in

conto competenza, del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo: « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio finanziario 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 44.

Conferimento di poteri straordinari al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 1459, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bologna ed è stato provveduto alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso,

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al suddetto commissario le facoltà ed i poteri necessari ai fini del riordinamento dell'Istituto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonoma per le case popolari con sede in Bologna è autorizzato in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale o speciale ed alle norme che regolano l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale:

a) a predisporre, con l'osservanza del disposto dell'art. 11, ultimo comma, del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, il nuovo regolamento organico degli uffici e del personale dell'Istituto stesso, soggetto all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

b) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado che a suo giudizio insindacabile, per soppressione di posti o perchè riconosciuto inidoneo, non potrà trovare adeguato collocamento nei nuovi organici. Al personale che verrà dispensato dal servizio non potrà essere praticato un trattamento di licenziamento o di quiescenza che risulti comunque più vantaggioso di quello stabilito dalle disposizioni in vigore;

c) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti, o che siano per rendersi vacanti, con le norme e le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera *a*).

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1935-XIII, n. 45.

Proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto la legge 20 marzo 1930, n. 159, la legge 24 marzo 1932, n. 274, il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509 ed il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 65, contenenti proroghe dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-1927;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere una ulteriore proroga di sei mesi per l'esercizio dei detti privilegi di riscossione agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-1927;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali, da parte degli esattori del quinquennio 1923-1927, di cui alle leggi 20 marzo 1930, n. 159, 24 marzo 1932, n. 274, ed ai Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1509, ed 11 gennaio 1934, n. 65, è prorogato al 30 giugno 1935.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1935-XIII, n. 46.

Approvazione all'Accordo (scambio Note) italo-turco del 19 gennaio 1935 che proroga di nove mesi la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno allo scambio di Note effettuato in Ankara il 19 gennaio 1935 per la proroga degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Ankara, a mezzo di scambio di Note, il 19 gennaio 1935, accordo col quale viene, in via provvisoria, prorogata di nove mesi, a decorrere dal 20 gennaio 1935, la validità degli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile 1934.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 20 gennaio 1935.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 53. — MANCINI.

Türkiye Gümhuriyeti
HARICIYE VEKALETI

1128 Ankara, le 19 Janvier 1935.

Monsieur l'Ambassadeur,

En vertu de l'article 12 de la Convention de commerce entre la Turquie et l'Italie du 4 april 1934 et de l'article 13 de l'Accord signé le même jour pour régler les paiements des échanges commerciaux entre les deux Pays, les Gouvernements de Turquie et d'Italie ont échangé, sous la même date, à Ankara, une Note par laquelle lesdits instruments ont été mis en vigueur, à titre provisoire, à partir du 20 avril 1934.

Par conséquent, la durée de neuf mois, dont il est fait mention aux articles 12 et 13 susmentionnés, va échoir le 20 janvier 1935.

Vu ce qui précède, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Turc est d'accord de proroger pour une autre période de neuf mois, savoir jusqu'au 20 Octobre 1935, tous les accords signés à Ankara le 4 avril 1934, de n'importe quelle nature et forme, avec les modifications dont aux notes échangées à Ankara, le 4/12 avril; le 5, le 16, le 16/18 mai; le 4 juin et le 29 septembre 1934.

Un mois avant l'échéance de la présente prorogation les deux Gouvernements entameront des négociations pour le renouvellement des accords.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

N. MELEMENCOGLU.

Son Excellence
Monsieur Carlo Galli
Ambassadeur d'Italie
ANKARA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

AMBASCIATA
DI SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

N. 110

Angora, 19 Janvier 1935.

Monsieur le Ministre,

En vertu de l'article 12 de la Convention de commerce entre l'Italie et la Turquie du 4 avril 1934 et de l'article 13 de l'Accord signé le même jour pour régler les paiements des échanges commerciaux entre les deus Pays, les Gouvernements d'Italie et de Turquie ont échangé, sous la même date, à Ankara, une Note par laquelle lesdits instruments ont été mis en vigueur, à titre provisoire, à partir du 20 avril 1934.

Par conséquent, la durée de neuf mois, dont il est fait mention aux articles 12 et 13 susmentionnés, va échoir le 20 janvier 1935.

Vu ce qui précède, j'an l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien est d'accord de proroger pour une autre période de neuf mois, savoir jusqu'au 20 Octobre 1935, tous les accords signés à Ankara le 4 avril 1934, de n'importe quelle nature et forme, avec les modifications dont aux notes échangées à Ankara, le 4/12 avril; le 5, le 16, le 16/18 mai; le 4 juin et le 29 septembre 1934.

Un mois avant l'échéance de la présente prorogation les deux Gouvernements entameront des négociations pour le renouvellement des accords.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

CARLO GALLI.

Son Excellence
Mr. Sükrü Kaya
Ministre des Affaires Etrangères a. i.
ANKARA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1934-XIII.

Norme concernenti la sistemazione degli ingegneri e costruttori navali della Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le disposizioni del cap. 2 del titolo II della parte prima del Codice per la marina mercantile, approvato col R. decreto 24 ottobre 1877, e le disposizioni del cap. 6 del titolo II del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso;

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, relativa alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, e il regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537;

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 gennaio 1925, n. 403, relativo alla sistemazione della gente di mare della Venezia Giulia;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, contenente norme per il riordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli inscritti;

Vito il R. decreto 28 febbraio 1929, n. 331, relativo al riconoscimento dei diplomi d'ingegnere conseguiti all'estero;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani pertinenti ai territori annessi con gli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito in legge con la legge 10 luglio 1925, n. 1512, che alla data di pubblicazione del presente decreto siano inscritti in qualità di ingegnere navale in uno degli albi degli ingegneri di cui al R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, potranno ottenere dalla competente Direzione marittima la patente d'ingegnere navale.

Per conseguire tale patente gli interessati dovranno farne domanda corredata dai documenti indicati all'art. 217 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, intendendosi sostituito al documento di cui alla lettera *b*) di detto articolo un certificato della competente Giunta da cui risulti l'inscrizione del richiedente nell'albo professionale in qualità di ingegnere navale.

Art. 2.

I cittadini italiani pertinenti ai territori di cui all'art. 1 i quali abbiano ottenuto l'inscrizione in uno degli albi quali « abilitati alla professione di ingegnere navale », non potranno ottenere la patente di ingegnere navale. Ad essi sarà invece rilasciata dalla competente Direzione marittima una speciale patente di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere navale.

Tale patente conferisce agli interessati la facoltà di costruire navi in ferro e in legno di qualsiasi tonnellaggio.

Per ottenere la patente gli interessati dovranno farne domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 217 del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile intendendosi sostituito al documento di cui alla lettera *b*) di detto articolo un certificato della competente Giunta da cui risulti la inscrizione del richiedente nell'albo quale « abilitato alla professione di ingegnere navale ».

Art. 3.

I cittadini italiani pertinenti ai territori di cui all'art. 1, muniti del certificato di abilitazione alla costruzione navale, rilasciato dalla soppressa I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste (Corso di costruzione navale), i quali non abbiano ottenuto la inscrizione in uno degli albi quali abilitati alla professione di ingegnere navale a termini della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, potranno ottenere dalle competenti Direzioni marittime la patente di costruttore navale di 1ª classe con le facoltà stabilite dall'art. 27 del Codice per la marina mercantile.

Per conseguire tale patente gli interessati dovranno farne domanda corredata dai documenti indicati all'art. 217 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, intendendosi sostituito al documento di cui alla lettera *b*) di tale articolo il certificato di abilitazione alla costruzione navale dell'I. R. Accademia di commercio e nautica di Trieste (Corso costruzione navale).

Art. 4.

I cittadini italiani pertinenti ai territori di cui all'art. 1, i quali, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 18 gennaio 1925, n. 403, abbiano conseguito la qualifica di costruttori-carpentieri in legno e come tali abbiano ottenuto la licenza di esercizio da parte dell'autorità comunale, possono ottenere dalla competente autorità marittima la qualifica di maestri d'ascia autorizzati, con facoltà di costruire navi in legno di stazza lorda non superiore a 150 tonnellate.

Per conseguire tale qualifica, gli interessati devono provare:

1° di avere esercitato la professione di costruttore-carpentiere, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per almeno cinque anni con funzioni direttive in cantieri ove siano state costruite abitualmente navi in legno di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

2° di possedere una dichiarazione del Registro Italiano navale ed aeronautico che attesti la loro capacità tecnica alle costruzioni anzidette e che il cantiere o i cantieri ove abbiano prestato o prestino servizio siano muniti di mezzi efficienti e adeguati alle costruzioni stesse.

Art. 5.

La patente di grado di cui all'art. 2 abilita i possessori di essa alla stazzatura delle navi destinate al trasporto dei passeggeri a termini dell'art. 6 del Regio decreto 10 marzo 1910, n. 151.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: PUPPINI.

(400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nel Bollettino della 70ª ed ultima quota di ammortamento delle obbligazioni 5 % per la Ferrovia Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto della cessata Società delle Strade Ferrate Romane, pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1934-XIII alla pagina 42, colonna terza, in luogo del n. 30510 deve leggersi 30500.

(423)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 25

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	134682	15.750 —	Ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo (Caserta)) Amministrato dalla locale Congregazione di Carità, con usufrutto vitalizio a Del Prete *Pasquale* fu Antonio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Del Prete *Nicola-Pasquale* fu Antonio.
Buono Tesoro Nov. 1ª serie Id. 5ª serie	233 435	cap. 10.000 — 500 —	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione provvisoria di Benzirura Jendak Leone fu Isacco.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo, minore ecc. come contro.
3,50 %	233727 386752	612, 50 1.872, 50	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela testamentaria di Jendah Leone Benzirura fu Isacco, domt. a Firenze.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo minore ecc. come contro.
»	282601	1.060, 50	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p del padre, domt. a Firenze.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo, minore ecc. come contro.
»	786740	1.540 —	Nicosia Giulia fu *Giuseppe*, moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, domt. a Palermo	Nicosia Giulia fu *Antonino-Giuseppe-Pasquale*, moglie ecc. come contro.
»	211443	1.179, 50	Nicosia Giulia di *Giuseppe*, moglie ecc. come la precedente, domt. a Palermo, vincolata	Nicosia Giulia di *Antonino-Giuseppe-Pasquale* ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro Nov. 7ª serie	209	3.500 —	Prato Ercole fu *Lorenzo* minore sotto la tutela di Palmero Giuseppe fu Andrea.	Prato Ercole fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	314745	60 —	Gallese *Antonio* di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Cortemilia (Cuneo).	Gallese *Ercolina-Antonia o Antonio* di Tommaso, minore ecc. come contro.
»	121675	75 —	Castellini *Caterina* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Carpanese Rosalia ved. di Castellini Albino domt. a Bolano (Genova).	Castellini *Marta-Catalina* fu Albino, minore ecc. come contro.
Prestito Nazionale 5 %	6099	80 —	Intestata come la precedente, domt. a Spezia (Genova).	Intestata come la precedente, domt. come contro.
3,50 %	127445	31, 50	Garibaldi Adelaide fu Giacomo, moglie di Antonio Tagliavacche, domt. a Genova.	Garibaldi Adelaide fu *Nicolò*, moglie ecc. come contro.
»	170550	126 —	Garibaldi Adelaide fu *Giacomo-Nicolò*, moglie ecc. come la precedente.	
Cons. 5 % Polizza Comb.	6965	20 —	*Germana* Angelo fu Giuseppe, domt. a Mirabella Imbaccari (Catania).	*Giarmanà* Angelo fu Giuseppe, domt. come contro.
3,50 %	782003	52, 50	Bellino Carlotta o Carlotta-Adelia fu *Fedele-Adalgiso*, minore sotto la tutela di Agostino Valer Bartolomeo di Giuseppe, domt. a Drusacco (Torino).	Bellino Carlotta o Carlotta-Adelia fu *Adalgiso-Martino-Fedele*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	325562	1.050 —	Poma Elena fu Angelo ved. di Galateri di Genola Giuseppe, domt. a Torino; con usufrutto a Bona De Fabianis *Clelia* fu Gio Battista ved. di Poma Luigi, domt. a Biella (Novara).	Intestata come contro; con usufrutto a Bona De Fabianis *Maria-Antonietta-Clelia* ecc. come contro.
»	350315	875 —	*Maletto* Francesco di Vincenzo, domt. a New York.	*Maletta* Francesco di Vincenzo, domt. a New York.
» (1902)	41276	70 —	Varese Adalgiso fu *Alfonso*, domt. a Telaro frazione di Lerici (Spezia)	Varese Adalgiso fu *Adolfo*, domt. come contro.
»	386992	77 —	Peyron *Celina* fu *Claudio* moglie di *Alliand* Augusto, domt. a Cesana Torinese (Torino).	Peyron *Francesca-Giuseppe-Celina* fu *Giuseppe-Claudio*, moglie di *Ailliand* Augusto domt come contro.
»	255959	42 —	Peyron *Celina* di *Claudio*, ecc. come la precedente.	Peyron *Francesca-Giuseppa-Celina* di *Giuseppe-Claudio* ecc. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(37)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.